



# COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Registro Delibere di Consiglio N.35 del 30-09-2024

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO(Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 4 e s.m.i.)

L'anno duemilaventiquattro , il giorno trenta del mese di settembre alle ore 11:30 nella sala consigliere si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

<b>Enrico Valentini</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Marco Brunelli</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Sabrina Annibali</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Elisabetta Carletti</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Alessia Tagliavento</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Ernesto Cerquiglino</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Maurizio Gervasi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Ilaria Santirosi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Andrea Boni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Edelberto Santini</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Loris De Luca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Ilaria Pensi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Silvia Bordoni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>

Assegnati n .13	In carica n. 13
Presenti n . 13	Assenti n. 0

**Assiste il Segretario Comunale** Giulio Massi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Boni Andrea nella sua qualità di Presidente consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri :

Ernesto Cerquiglino

Ilaria Santirosi

Loris De Luca



# COMUNE DI GUALDO CATTANEO

## Provincia di Perugia

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'Ass. Annibaldi, la quale illustra le modifiche regolamentari.

Il Cons. Bordoni annuncia il voto contrario della minoranza, per coerenza con la posizione contraria sull'introduzione dell'Imposta di soggiorno.

**PREMESSO** il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, come modificato dal D.L. 19 maggio n. 34 che testualmente recita:

**«Art. 4 - Imposta di soggiorno.**

*1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.*

*Omissis...*

*1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'[articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#)*

*2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.*

*3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con*



# COMUNE DI GUALDO CATTANEO

## Provincia di Perugia

*quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;*

*Omissis...*

**VISTO** l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

*«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;*

**ATTESO** pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso come disposto dall'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011 ;

**DATO ATTO CHE** l'articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, stabilisce che i Comuni, con proprio regolamento, hanno facoltà di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo in materia di imposta di soggiorno;

**RITENUTO CHE** nell'esercizio della potestà regolamentare disciplinata dalla vigente normativa è necessario modificare il regolamento dell'Imposta di soggiorno;

**PRESO ATTO** che alla data odierna risulta emanata la disciplina generale di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 23/2011 ma che è necessario una revisione del regolamento comunale adottato;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi 15, 15-bis, 15-ter e 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via*



# COMUNE DI GUALDO CATTANEO

## Provincia di Perugia

*telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”*

**RICHIAMATA** la nota del 28 febbraio 2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei Regolamenti e delle COMUNE DI GUALDO CATTANEO Provincia di Perugia Delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del Decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il succitato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, come modificato dal D.L 19 maggio n. 34”



# COMUNE DI GUALDO CATTANEO

## *Provincia di Perugia*

**VISTI** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «Art. 7 - Regolamenti. 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e de gli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.» ;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

**VISTO** il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni del Consiglio Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11/04/2023;

**VISTO** l'art. 4 comma 1 del citato Regolamento Comunale il quale stabilisce l'importo minimo e massimo per notte e per pernottamento;

**VISTO** l'art. 5 del Regolamento Comunale il quale prevede la riduzione della tariffa nei casi opportunamente individuati;

**VISTA** la delibera di Giunta n.123 del 30.11.2023 in cui vengono determinate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2024;

**VISTO** lo schema di regolamento predisposto dagli uffici;

**RITENUTO** modulare l'imposta di soggiorno prevedendo un numero massimo di pernottamenti soggette ad imposta e ulteriori categorie di esenzioni;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del presente servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;



# COMUNE DI GUALDO CATTANEO

## Provincia di Perugia

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del presente servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;

**VISTO** il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico finanziaria rilasciato ;

**VISTI:** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; - lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta Comunale;

- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «Art. 7 - Regolamenti. 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e de gli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organie degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n.9 e voti contrari n. 4 ( Santini, De Luca, Pensi, Bordoni)

### DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) alla luce di quanto rappresentato nella parte narrativa del presente atto la modifica, come segue, del regolamento dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 11/04/2023:

- **Articolo 4 Misura D'imposta**

il comma 1 viene così modificato:

*“ 1. la misura dell'imposta è stabilita per persona e per pernottamento, da un minimo di € 0,50/notte ad un massimo di Euro 5,00/notte **fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi** ed è graduata ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D. lgs. 23/2011. Per tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti e allo stesso tempo semplificare le attività di quantificazione, rendicontazione e controllo, la gradualità sarà stabilita in base alle tipologie delle strutture tenendo conto del criterio che gli esercizi alberghieri (art. 16, l. r. 8/2017) scontano un'imposta superiore rispetto alle altre tipologie”*

- **Articolo 5 Esclusione dai soggetti passivi previsti per legge**



# COMUNE DI GUALDO CATTANEO

## Provincia di Perugia

Il titolo viene così modificato:

Articolo 5 – Esclusione dei soggetti passivi previsti per legge e **ai sensi del vigente Regolamento Comunale**

Il comma 1 viene modificato con l'aggiunta della lettera **h**) come di seguito presentato:

**” lavoratori dipendenti e agenti di commercio che soggiornano per motivi di lavoro, il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio”**

Aggiunta del comma 2 come di seguito esposto :

**“L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) e) f) g) h) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte di ciascun interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti la sussistenza delle condizioni di esenzione previste dalla legge o dal presente regolamento.”**

- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, l'Imposta di Soggiorno disciplinata nel suddetto regolamento si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.9 e voti contrari n. 4 ( Santini, De Luca, Pensi, Bordoni)

Dichiara l' immediata eseguibilità del presente atto deliberativo, , ai sensi dell'art. 134 comma 4, del



**COMUNE DI GUALDO CATTANEO**  
*Provincia di Perugia*

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Il Presidente Consiglio  
Andrea Boni

Il Segretario Comunale  
Giulio Massi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs.82 del 7.3.2005 e norme collegate